



COMPAGNIA DELLA LANTERNA APS

Associazione Culturale

SEDE LEGALE : via Boara, 8 (Forlì)

C.F./ P. IVA : 04180760409

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13.07.2021

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 13 del mese di Luglio dell'anno 2021 presso il Teatro Parrocchiale di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, si è tenuta, in terza convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Compagnia della Lanterna, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- a) Approvazione delle modifiche allo statuto sociale come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna al fine dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 34/02 e ss.mm;
- b) Varie ed eventuali;

Il presidente, nella persona di Filippo Sansoni, alle ore 20.40 dichiara aperta l'assemblea. Viene eletto come Presidente dell'assemblea Filippo Sansoni e come Segretario dell'assemblea Eleonora Nazzaro.

Di seguito viene riportato l'elenco dei soci presenti alla riunione, documentato dal foglio presenze in allegato:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Filippo Sansoni | (Presidente) |
| 2. Eleonora Nazzaro | (Segretario) |
| 3. Emanuele Panzavolta | (Vice Presidente) |
| 4. Sara Sintoni | (Tesoriere) |
| 5. Manuele Morgagni | (Consigliere) |
| 6. Andrea Ravaloli | (Consigliere) |
| 7. Nicola Caroli | (Consigliere) |
| 8. Agata Silvani | (non votante in quanto minorenni) |
| 9. Caterina Siboni | |
| 10. Christian Strada | |
| 11. Claudia Tassani | |
| 12. Elena Oronti | |
| 13. Elisa Fabbri | |
| 14. Emanuela Garavini | |
| 15. Irene Ravaloli | |
| 16. Laura Siboni | |
| 17. Matilde Garavini | |
| 18. Matteo Baldassari | |
| 19. Mattia Mantellini | |
| 20. Stefano Drei | |
| 21. Teresa Sintoni | |
| 22. Roberto Vespignani | (per delega a Nicola Caroli, vedi allegato) |

- a) Dopo aver dato il benvenuto ai soci, il Presidente Filippo Sansoni spiega il motivo per il quale è stata indetta l'adunanza, ovvero leggere e far approvare dai soci le modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione, per poter riprendere il processo di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (ETS) come Associazione di Promozione Sociale (APS), attualmente sospeso. Si procede poi alla lettura, da parte del consigliere Emanuele Panzavolta al resto dell'assemblea, del nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale come parte integrante di esso.



COMPAGNIA DELLA LANTERNA APS

Associazione Culturale

SEDE LEGALE : via Boara, 8 (Forlì)

C.F./P. IVA : 04180760409

L'assemblea è costituita da 21 soci (su un totale di 33 iscritti) di cui 21 votanti, per la presenza della minorenni Agata Silvani (non votante) e per la delega del socio Roberto Vespignani al consigliere Nicola Caroli. La votazione viene fatta per alzata di mano. I soci approvano all'unanimità. La votazione per variazione statutaria è da ritenersi valida in quanto, come da articolo 19 dello Statuto, è stato approvato col numero di soci sufficiente alla validazione.

b) Nessun altro argomento da trattare.

Alle 21.30 il Presidente, nella persona di Filippo Sansoni, dichiara chiusa l'assemblea, non essendoci altri punti su cui deliberare.

Il Segretario

Eleonora Nastro

Il Presidente

Filippo Sansoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 28 LUG. 2021

N. 1461 Mod. 3 €

Euro 580,70

L'ADDETTO AL SERVIZIO



COMPAGNIA DELLA LANTERNA A.P.S. STATUTO ASSOCIAZIONE TEATRALE

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione denominata COMPAGNIA DELLA LANTERNA A.P.S., (di seguito denominata Associazione), priva di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 21 e 35 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), svolge la propria attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è un Associazione di Promozione Sociale (APS) e un Ente del Terzo Settore (ETS) oltre che un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico.

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La sede legale è nel Comune di Forlì (FC) e potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

FINALITA' - ATTIVITA' - RISORSE

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire al benessere psicofisico e alla crescita culturale e civile sia dei propri associati come dell'intera comunità.

L'Associazione si prefigge quindi di unire le passioni e le energie soprattutto dei giovani e dei ragazzi allo scopo di percorrere un cammino di condivisione. La riscoperta, per ognuno, dei propri talenti e il metterli a servizio per un obiettivo comune rende l'appartenenza all'Associazione un'esperienza unica, perché unico è chi ne fa parte. Quello che l'Associazione deve incoraggiare è la relazione, lo stare insieme in compagnia, il raccontare e l'esprimere se stessi nella ricerca del proprio cammino personale.

Elementi principali sono il divertimento, la condivisione e il rispetto reciproco che devono essere collanti di un gruppo desideroso di perseguire a lungo le proprie finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 C.T.S.; sono settori di particolare interesse dell'Associazione:



- quello musicale in tutte le sue forme di estrinsecazione (esibizioni dal vivo, musical, concertati, teatro musicale, teatro danza, etc.);
- quello teatrale in tutti i suoi ambiti (prosa, corti, improvvisazione, etc.);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'associazione si prefigge di promuovere e curare manifestazioni teatrali, artistiche, culturali e ricreative e anche di dar vita ad eventi formativi capaci di coinvolgere non solo gli associati ma tutti coloro che desiderano di ampliare le proprie conoscenze.

Art. 3

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.F

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per i quali ha istituito apposito registro; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto al comma 4 dell'art. 85 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 4

I SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di

lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo, data di nascita e recapito impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

Art. 6

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. Sarà cura del Consiglio direttivo annotare periodicamente le nuove ammissioni nel libro Soci, e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di iscrizione.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione; quest'ultimo entro i successivi 30 giorni dalla notifica può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Art. 7

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno la facoltà di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare il bilancio o, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, il rendiconto finanziario per cassa;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;



Eleonora Nasso
Filippo Sestini



- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali, se decorsi almeno tre mesi dalla data di iscrizione al Registro dei soci;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, concordati con un referente del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Art. 8

DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale annuale anche dopo sollecito;
- recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio direttivo;
- espulsione.

Art. 10
SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio che si renda responsabile di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali dell'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Il Consiglio direttivo può applicare a seconda della gravità dell'infrazione commessa:

- un richiamo scritto;
- il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale;
- l'espulsione, da deliberarsi in seduta collegiale.

Art. 11
NOTIFICA DELLE SANZIONI – RICORSO

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, ovvero mediante posta elettronica certificata. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

Art. 12
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, entro i limiti compatibili con la



Filippo Sanson
Geonore Nastro

normativa vigente.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi associativi;
- da erogazioni liberali;
- da proventi per attività di raccolta fondi;
- da entrate da convenzioni;
- dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all'art. 2;
- dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati e loro familiari;
- dai corrispettivi specifici per le attività di cui all'art. 3.

Resta fermo quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e – nei casi previsti dalla Legge - dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.

In caso di comprovata necessità o impedimento può essere prevista una proroga che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale nei casi previsti dalla legge (organo eventuale);
- il Collegio dei probiviri (organo eventuale).



Art. 15

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci che siano iscritti a libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea dei soci:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il Bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto finanziario per cassa;
- approva i Regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio direttivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- nomina e revoca, laddove previsto, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle esclusioni;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste all'art. 18;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto o da eventuali Regolamenti alla sua competenza.

Art. 16

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Presidente tramite avviso scritto almeno sette giorni prima, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, utilizzando tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network, ecc.).

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero del rendiconto finanziario per cassa.

L'assemblea deve essere inoltre convocata a cura del Consiglio direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Filippo Sansoni
Eleonora Neri



Art. 17

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'art. 19 e laddove applicabile dell'art. 29 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18

VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

Art. 19

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di due successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno un giorno, le modifiche da apportare allo Statuto potranno comunque essere deliberate con il voto favorevole della metà più uno dei soci in regola con le norme sul tesseramento.

Art. 20

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.



Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione secondo quanto stabilito all'art. 7.

Art. 21

II CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile e dura in carica tre anni.

È composto da un numero di soci non inferiore a cinque. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Alla prima riunione, dopo la sua elezione, procede alle nomine delle cariche sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

Ai componenti del Consiglio Direttivo, per l'attività svolta per conto dell'Associazione, non spetta alcun compenso. Agli stessi potrà essere corrisposto il solo rimborso spese vive sostenute e documentate ed eventualmente il rimborso della indennità chilometrica con applicazione delle tariffe A.C.I. vigenti al momento.

Art. 22

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio direttivo stesso;
- Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni;
- il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
- Il Tesoriere che cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione ; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Eleonora Nattaro

Filippo Lusini



Il Consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 23

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all'anno. Il Consiglio direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.

È da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Componenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Componente. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 24

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo:

- delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- determina l'importo della quota sociale annuale;
- predispone il bilancio di esercizio e documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione; ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio è redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio ai sensi dell'art. 6;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 10;
- predispone gli eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- delibera su eventuali atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- individua le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25

MODIFICHE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio direttivo decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio direttivo decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Art. 26

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Consiglio direttivo utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 27

ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.



Eleonora Nassaro
Filippo Susani

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 28

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nei casi di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri è decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; l'esito è inappellabile.

Esprime altresì un parere obbligatorio ma non vincolante sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio direttivo.



Art. 29

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato dall'Assemblea costituita da almeno la maggioranza dei soci in regola con le norme sul tesseramento, con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 30

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 31

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione "COMPAGNIA DELLA LANTERNA A.P.S." di Forlì.
Forlì, 13.07.2021

Il Presidente

Filippo Sarsani

Il Segretario

Eleonora Nattaro